

Il PDP: indicazioni per la redazione anno scolastico 2024/2025

Premessa

La progettazione del PDP nelle scuole è spesso oggetto di dubbi e incertezze. Infatti, contrariamente a quanto avviene per gli alunni con disabilità rispetto al PEI, in presenza di alunni con bisogni educativi speciali i consigli di classe potrebbero trovarsi di fronte a un falso problema del quale cercheremo di chiarire le motivazioni.

Per collocare nella giusta dimensione la rilevanza che assume una corretta progettazione del piano didattico personalizzato, occorre aver chiaro il processo di cambiamento avvenuto nei primi anni di questo secolo a seguito del quale, in alcuni riferimenti normativi anche di carattere internazionale, viene introdotto il concetto di bisogno educativo speciale (UNESCO 1997, Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per i bisogni speciali 2003, L. n. 53/2003, L. n. 170/2010).

La scuola italiana che, nell'ambito delle scelte politiche nazionali, già da più di mezzo secolo aveva avvertito come prioritario dovere istituzionale quello di accogliere alunni con disabilità, ha inteso quindi dare risposta, con l'adozione di tale nuova categoria concettuale (BES), anche a tutte quelle necessità educative che comportino accorgimenti e interventi didattici mirati. Ciò al fine di garantire un percorso educativo efficace, ossia di rendere possibile a ciascun alunno il raggiungimento del successo formativo.

Cambia l'ottica con cui approcciarsi al problema della diversità: *"Il bisogno educativo speciale (Special Educational Need) è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente e/o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo (alunni con handicap, migranti, con DSA, svantaggiati) dovuta all'integrazione di vari fattori di salute secondo il modello ICF dell'OMS e che necessita di educazione speciale"* (Dario Ianes, "Bisogni educativi speciali e inclusione", 2005).

I valori formativi primari, di rango costituzionale (Costituzione Italiana, artt. 2, 3 e 34 su principi di uguaglianza e pari dignità sociale di ogni alunno), si concretizzano nell'applicazione delle disposizioni previste dai seguenti riferimenti normativi: L. n. 104/1992, L. n. 170/2010; Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2010; L. n. 107/2015 (art. 1, c.7, lett. I)); Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 "Una scuola di tutti e di ciascuno". Le principali modalità operative relative agli alunni con BES le ritroviamo, in particolare, in alcune specifiche note ministeriali (D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 e relative Linee Guida; C.M. 6 marzo 2013, n. 8; Nota 22 novembre 2013, n. 2563, Nota 3 aprile 2019, n. 562) che, tra l'altro, contengono precise indicazioni in merito alla redazione del piano didattico personalizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il piano va redatto per gli alunni con DSA certificati e in via di certificazione, nonché per tutti gli altri alunni con BES individuati autonomamente dalla scuola con delibera del consiglio di classe sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche in cui la prospettiva pedagogica abbia un carattere di maggiore significatività rispetto a quella clinica: *"Non è pertanto la logica dell'adempimento*

burocratico a dover prevalere, quanto il principio della già citata "cura educativa", fondato sulla responsabilità del docente - o meglio, dei team docenti e dei consigli di classe - e sulla corresponsabilità dell'azione educativa." (Nota MI 3 aprile 2019, n. 562).

Il PDP rappresenta, quindi, uno strumento per pianificare la strategia di intervento ritenuta più idonea a rispondere ai differenti bisogni di tali alunni.

Tra i BES potrebbero rientrare, in alcuni casi e temporaneamente, gli alunni con cittadinanza non italiana considerato *"che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato"* (C.M. n. 8/2013)

È importante condividere il percorso di personalizzazione con le famiglie, chiarendo che il PDP non è da assimilare a una diagnosi, ma solo a un percorso educativo e didattico che agevoli al massimo il processo di apprendimento e la partecipazione degli alunni.

Circa la redazione del PDP, la norma assegna alla scuola margini di discrezionalità alquanto ridotti in termini di contenuti e di tempistica (entro il 30 novembre di ogni anno scolastico), ma non di forma (*"[...] nelle forme ritenute più idonee [...]"*).

I contenuti sono:

1. dati anagrafici
2. tipologia del disturbo
3. attività didattiche individualizzate
4. attività didattiche personalizzate
5. strumenti compensativi
6. misure dispensative
7. forme di verifica e valutazione personalizzata.

Il progressivo ampliamento della personalizzazione dei percorsi ha implicato una differenziazione di carattere operativo. In sintesi, i team docenti o i consigli di classe:

- a) possono (ma non sono obbligati) adottare un PDP anche in assenza di documentazione, sulla base di *"considerazioni psicopedagogiche e didattiche"*
- b) possono (ma non sono obbligati) adottare un PDP in presenza di documentazioni mediche o di diversa natura non riconducibili a certificazioni ai sensi della L. n. 104/92 o di quella n. 170/2010. In una simile ipotesi, tuttavia, occorre prendere formalmente visione della documentazione e verbalizzare le motivazioni poste alla base di una simile decisione
- c) devono adottare un PDP in presenza di una certificazione di DSA presentata dalle famiglie avvalendosi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della L. n. 170/2010. Si precisa che la certificazione di un DSA non ha scadenza, ma la diagnosi va mantenuta aggiornata ed è bene che ciò avvenga al termine di ogni ciclo scolastico o almeno ogni tre anni, in assenza di cambiamenti così significativi da rendere necessari interventi mirati. Il PDP invece ha validità annuale e va predisposto per ciascun anno scolastico in relazione al percorso effettuato dall'alunno e dai suoi risultati di apprendimento.

Pur non essendo previsto l'obbligo di firma del PDP da parte dei genitori, è però opportuno, come si è detto, acquisirne formalmente l'assenso per una maggiore condivisione del percorso dell'alunno. Qualora i genitori si rifiutino di condividere il piano, occorre verbalizzarlo e rendere loro noto formalmente che ciò non impedirà comunque ai docenti di personalizzare il percorso di apprendimento dell'alunno.

Una pianificazione efficace deve saper selezionare attività e modalità di insegnamento concrete e verificabili di cui tutti, in primo luogo la famiglia, possano riconoscere se quanto previsto è stato realmente messo in pratica e con quali risultati. In tal senso i team dei docenti o i consigli di classe devono essere in grado di individuare non solo le risorse, ma anche i vincoli e i limiti del contesto in cui vanno a operare, armonizzando i piani d'intervento tra i vari docenti e le discipline.

Spesso si attribuisce molta importanza agli strumenti compensativi e dispensativi, anche in vista delle verifiche e delle prove di esame, ma tale pianificazione, pur essenziale, non è esaustiva. Va data rilevanza anche alla programmazione di modalità di insegnamento inclusive e adatte sia alle esigenze degli studenti con BES che a quelle dell'intero gruppo classe. È importante, infatti, concentrare l'attenzione sugli elementi che possono unificare il percorso di tutti gli studenti, pur garantendo il principio di personalizzazione.

Il progetto educativo- didattico e la valutazione

Entriamo nel merito della concreta progettazione degli interventi educativi e didattici mediante i quali le scuole di ogni ordine e grado intendono garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, senza tuttavia perdere di vista il curriculum della classe.

In tal senso va evidenziata la rilevanza che assume tale operazione di natura collegiale al fine di assicurare a ogni alunno con BES una valutazione equa, in particolare a conclusione del primo e del secondo ciclo di istruzione. A tal fine è necessario porre le commissioni esaminatrici degli esami di Stato nelle condizioni di conoscere le specifiche situazioni soggettive e il reale livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno mediante la documentazione offerta dal PDP. In esso, infatti, si dà conto dei vari strumenti e delle diverse misure adottate in funzione, anche, della valutazione finale del percorso effettuato.

Conservazione delle certificazioni sanitarie

La Nota MI n. 3868/2021 - *Messa a disposizione di nuovi strumenti a supporto della gestione documentale delle Istituzioni scolastiche* fa riferimento alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'AgID con Determinazione n. 407/2020 (successivamente aggiornate con Determinazione n. 371/2021). L'Allegato 4, recante il *Massimario di conservazione e scarto per le Istituzioni scolastiche*, fornisce le informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole per la conservazione, la selezione e lo scarto della documentazione archiviata. Per i documenti a supporto del PDP i tempi di conservazione sono illimitati.

PDP e adozione di strumenti compensativi e misure dispensative

Come precedentemente chiarito, il PDP è lo strumento con cui il consiglio di classe progetta e gestisce un insieme di misure (materiali, tempi, strategie e strumenti) volte a dare una concreta risposta ai bisogni specifici degli alunni – evitando l’insorgere di eventuali situazioni di disagio nell’ambito delle attività didattiche – senza ridurre gli obiettivi comuni previsti per l’intera classe. In tal senso le Linee Guida allegate al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, nella prospettiva della didattica individualizzata e personalizzata, specificano in modo puntuale strumenti compensativi e misure dispensative nonché apposite forme di verifica e valutazione.

PDP ed esami di Stato

Sul punto le norme di riferimento danno precise istruzioni riguardo alle diverse tipologie di alunni BES ammessi a sostenere le prove. Il denominatore comune di tali indicazioni prevede comunque che la commissione d’esame, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe in merito alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuale delineate nel PDP, tenga conto delle specifiche situazioni soggettive nel predisporre le prove d’esame.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

a) Candidati con DSA certificato

Prove scritte e orali: possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (supporti didattici, mappe, calcolatrici, ecc.) e possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti nel PDP (anche per le prove INVALSI).

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia comportato la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova (D.M. n. 741/2017, art. 14, c. 9).

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia comportato l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma (D.M. n. 741/2017, art. 14, c. 19).

In tali casi la prova INVALSI per la lingua inglese non va sostenuta.

b) Candidati con BES formalmente individuati dal consiglio di classe

Possono

essere utilizzati strumenti compensativi già previsti nel PDP in corso d’anno, ma non misure dispensative. A tale proposito, recentemente T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. Prima, con sentenza 17/10/2023 n. 323 ha ricordato che gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria quali la sintesi vocale, il registratore, i programmi di video scrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari e mappe concettuali.

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni (o di non svolgerle nei tempi ordinariamente assegnati) che, a causa del disturbo o del bisogno speciale, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. I tempi aggiuntivi non rientrano nelle misure compensative, ma

sono assimilabili alle misure dispensative che, ai sensi dell'art. 25, c. 6, O.M. n. 45/2023, non sono ordinariamente previste per i candidati con B.E.S. in sede d'esame di Stato.

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

a) Candidati con DSA certificato

Sono ammessi a sostenere l'esame conclusivo sulla base del PDP. La commissione d'esame, in relazione a tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe e al PDP, predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali (tempi più lunghi, strumenti compensativi già usati in corso d'anno, dispositivi di ascolto, lettori dei testi delle prove scritte, uso di sintesi vocali, ecc.).

Gli stessi studenti, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, sostengono, in sede di esami, prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie e coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo (art. 20, c. 5 del D. Lgs. n. 62/2017).

Per gli studenti che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati a prove orali sostitutive della prova scritta che avrà luogo nel giorno destinato alla seconda prova scritta o in un giorno successivo. A seguito dell'esito positivo di tale prova, gli stessi studenti conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo d'istruzione.

Il colloquio dei candidati di cui sopra prende l'avvio dai materiali predisposti dalla commissione in coerenza con il piano didattico personalizzato.

b) Candidati con BES, formalmente individuati dal consiglio di classe

La commissione acquisisce dal consiglio le indicazioni utili contenute nel PDP affinché tali allievi possano sostenere adeguatamente l'esame. Non è prevista comunque alcuna misura dispensativa mentre è possibile concedere l'uso di strumenti compensativi.

Conclusioni

Attraverso il percorso delineato, ogni istituzione scolastica attua il legittimo esercizio di operare autonomamente scelte strategiche orientate a una scuola concretamente inclusiva. Vanno poste in essere, dunque, le condizioni grazie alle quali tutti gli alunni siano in grado di sviluppare al massimo le proprie potenzialità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione, artt. 2, 3 e 34

L. n. 104/1992

L. n. 170/2010

D.M. n. 5669/2011 e allegate Linee guida

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012

Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 "Una scuola di tutti e di ciascuno"

C.M. n. 8/2013
Nota MIUR n. 2563/2013
L. n. 107/2015, art. 1, c.7, lett. l)
D. Lgs. n. 62/2017
D.M. n.741/2017
Nota MIUR n. 562/2019
O.M. n.205/2019
FAQ <https://miur.gov.it/dsa>